ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA Scuola Primaria Maestre Pie dell'Addolorata			
Indirizzo:	Via Gaibarella Iª n. 4 – SAN GIOVANNI IN M. (RN)		
Data:	13 settembre 2021	**Revisione:**	04

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID19

relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus cosiddetto "coronavirus" Covid-19

Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

ALLEGATO al Documento di Valutazione dei Rischi generale dell'azienda ex artt. 17 e 28 D.Lgs 81/2008

PROTOCOLLO SCUOLA

IL DATORE DI LAVORO

_____

IL MEDICO COMPETENTE

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

_____

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

_____

DOCUMENTO PREDISPOSTO DA PREVEN s.r.l. Riccione (RN)

SOMMARIO

SOMMARIO 2
ANAGRAFICA SCUOLA 4
ADEMPIMENTI NORMATIVI DLgs 81/08 5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 8
MISURE PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE 2021 – 2022 – dal Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 9
Precondizioni per la presenza a scuola di alunni e personale scolastico 10
Sintomi compatibili con infezione da Covid-19 10
ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO 11
Referente scolastico Covid-19 11
Ambiente dedicato per accoglienza e isolamento 11
1 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 12
Ingressi contingentati 12
2 – DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 13
Sanificazione straordinaria 14
3 – DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 14
4 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 15
5 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 15
6 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 16
Somministrazione pasti 16
Educazione fisica, palestre e laboratori 16
7 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI 18
8 – USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 18
9 – SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO-EDUCATIVO 18
10 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA 19
RISPOSTA AD EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19, I DIVERSI SCENARI da "*Indicazioni operative*" Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 27
Caso in cui un alunno presenti aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 27
Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 27
Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 28

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 28
Caso di un numero elevato di assenze in una classe 28
Catena di trasmissione non nota 29
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 29
Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 29
Riammissione a scuola dopo assenza per malattia (non Covid-19) 29
PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO POSITIVI AL COVID-19 29
Referenti covid19 AUSL Rimini 30
11 – DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 31
12 – COMMISSIONE SCOLASTICA 31
DISABILITA' E INCLUSIONE (da indicazioni Regione Emilia Romagna) 31
STUDENTI CON FRAGILITA' (da "*Indicazioni operative*" ISS del 21 agosto 2020) 32
FORNITORI ESTERNI 32
LAVORATRICI MADRI, GRAVIDANZA 33
CERTIFICAZIONE VERDE "GREEN PASS" 33
MISURE DI INTERVENTO IPOTIZZABILI IN RELAZIONE AGLI SCENARI DI CIRCOLAZIONE DEL VIRUS (zona bianca, zona gialla, zona arancione) 34

ANAGRAFICA SCUOLA

Denominazione	*Cod. Fiscale*	*Partita IVA*
ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA Scuola Primaria Paritaria	02 501 340 588	01 066 541 002

Sede legale	*Sede operativa*
Roma, Viale Vaticano n° 90	San Giovanni in M. (RN) – Via Gaibarella Iª n. 4

Telefono	*Fax*	*E-mail*
0541-955109	0541-829397	maestrepiesgm@gmail.com

Cellulare	*Iscrizione CCIAA*	*Codice ATECO*	*Livello di rischio*
//	NON PREVISTA	85	MEDIO

Datore di lavoro	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Suor RICCI MIRELLA	Per. Ind. Massimo De Paoli

Medico Competente	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Dott.ssa MICHELA LOMBARDO	PRETOLANI GIOVANNI

Attività svolta

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA

Referente scolastico Covid19 per l'unità locale:	ZAMMARCHI ROMEO
Sostituto del Referente scolastico Covid19 per l'unità locale:	FABBRI KATIUSCIA

Il presente documento è da intendersi come allegato integrativo del Documento di Valutazione dei Rischi generale dell'azienda, ex art. 17 e 28 D.L.gs 81/2008.

Riguarda le attività svolte nell'ambito della SCUOLA PRIMARIA nella sede indicata

ADEMPIMENTI NORMATIVI DLgs 81/08

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' *ALLEGATO XLVI* o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	**GRUPPO 3 : "*CORONAVIRUS COVID-19*" Agente biologico del gruppo 3*: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.***
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	**Vedere paragrafo introduttivo**
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	**Non noti**
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	**Vedere paragrafi successivi**
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	**Vedere paragrafi successivi**
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	**Non pertinente**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	**Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione**
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	**Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario**
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	**V. "Anagrafica scuola"**
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	**Vedere paragrafi successivi**
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	**Non applicabile**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	**Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione**
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	**In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento**
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	**Non applicabile**
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	**Vedere paragrafi successivi**
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	**Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione**
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	**Non applicabile**
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	**Non applicabile**
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	**Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta**
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	**Non applicabile**
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	**Vedere paragrafi successivi**
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	**Non applicabile**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	**Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi**
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	**Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative**

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	**Vedere paragrafi successivi**
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	**Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	**RISPOSTA**
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	**Informazione formazione ex DLgs 81/2008**
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	**Informazione formazione ex DLgs 81/2008**
c) le misure igieniche da osservare	**Informazione formazione ex DLgs 81/2008**
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	**Consegna di mascherine chirurgiche** **Informazione formazione ex DLgs 81/2008**
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	**Non applicabile**
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	**Non applicabile**

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Adempimenti normativi”.

Per la parte che segue, nella quale vengono definite le misure di contenimento del rischio, le misure di prevenzione e protezione, i DPI da utilizzare, le procedure ordinarie e straordinarie, le misure indicate sono tratte da:

- **“***INDICAZIONI STRATEGICHE AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO (A.S. 2021-2022)” Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL del 6 settembre 2021*
- “*PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19*” Ministero dell’Istruzione, del 14 agosto 2021
- DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “*MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI*”
- “ADOZIONE DEL DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022” Ministero dell’Istruzione, del 27 luglio 2021
- VERBALI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) del 12 luglio 2021 e 25 giugno 2021
- “*INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 (COVID-19) NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA*” Istituto Superiore di Sanità 21 agosto 2020
- Documentazione facente parte dei “*MATERIALI PER LA RIPARTENZA – ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID19*” dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Ministero dell’Istruzione

Il presente documento è da intendersi come allegato integrativo del Documento di Valutazione dei Rischi generale dell’azienda, ex art. 17 e 28 D.L.gs 81/2008.

Il responsabile dell’attuazione delle misure definite nel presente documento nonché il soggetto a cui spetta la verifica circa l’effettiva applicazione ed il rispetto nel tempo di quanto definito è il DATORE DI LAVORO, a meno di delega o incarico ad altri soggetti aziendali (“PREPOSTO” per unità locale).

I tempi di attuazione devono intendersi IMMEDIATI, fatta eccezione per eventuali misure organizzative o tecniche che dovessero richiedere attività che, per ragioni oggettive, non sono immediatamente realizzabili.

MISURE PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE 2021 – 2022 – dal Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111

Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.
Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.
Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonchè ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

In data 6 settembre 2021 è stato diffuso il documento dal titolo **"*Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico* *(a.s. 2021-2022)*** Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL.
Tale documento, a cui si rimanda ove necessario, intende presentare le possibili misure di mitigazione/controllo da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici di diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP) nel 2021-2022 alla luce dell'impatto delle misure intraprese nella stagione 2020-2021, dei cambiamenti epidemiologici e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale.
Nell'ultima sezione del presente protocollo - DVR è riportata una tabella esemplificativa, tratta dal documento citato, relativa alle "***Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione***" (zona bianca, zona gialla, zona arancione).

Precondizioni per la presenza a scuola di alunni e personale scolastico

Pre-condizione fondamentale per l'ammissione a scuola del singolo alunno è quindi l'assenza di qualunque tipo di sintomatologia riconducibile a sospetta infezione da Covid-19 dell'alunno stesso.

Precondizioni per la presenza a scuola dell'alunno, così come del personale scolastico, sono quindi nello specifico:

- l'assenza di sintomatologia sospetta o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei tre giorni precedenti;
- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
- non essere rientrati da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Se l'alunno presenta sintomatologia sospetta o temperatura superiore a 37,5°C o si trovi in una qualunque delle condizioni sopra indicate, l'alunno dovrà restare a casa e dovranno essere attivate le procedure per la verifica dello stato di salute, per il tramite del proprio medico (o pediatra) curante. Dovrà altresì essere informata nel più breve tempo possibile la Direzione della Scuola.
Si rimanda quindi alla fondamentale responsabilità individuale di ogni singolo genitore o tutore rispetto allo stato di salute degli scolari.
All'ingresso a scuola le norme non prevedono la misurazione della temperatura corporea.
Ai genitori / tutori è pertanto richiesto di provvedere alla misurazione della temperatura corporea dell'alunno, tutti i giorni prima dell'ingresso a scuola.
E' invece prevista la misurazione della temperatura corporea al bisogno, ad esempio in caso di malore di uno studente o di personale scolastico. In tal caso provvederà personale incaricato, che utilizzerà termometri appositi che non prevedono il contatto fisico (infrarossi).

Sintomi compatibili con infezione da Covid-19

I sintomi più comuni che possono far presumere ad una infezione da Covid-19 sono di seguito elencati.

<u>Nei bambini:</u>

- febbre
- tosse
- cefalea
- sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea)
- faringodinia (dolore alla faringe)
- dispnea
- mialgie (dolori muscolari)
- rinorrea / congestione nasale

<u>Negli adulti:</u>

- febbre
- brividi
- tosse
- difficoltà respiratorie
- mal di testa
- congestione nasale / naso che cola
- perdita o diminuzione dell'olfatto (anosmia, iposmia)
- perdita o alterazione del gusto (ageusia, disgeusia)
- faringodinia (dolore alla faringe)
- diarrea

ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO

Seguendo lo schema del documento sopra citato del Ministero dell'Istruzione, il presente protocollo – DVR integrativo viene strutturato nei capitoli di seguito elencati:

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO E USCITA
2. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI AMBIENTI E ATTREZZATURE
3. IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
4. DISTANZIAMENTO
5. ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) E PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
6. GESTIONE SPAZI COMUNI
7. AERAZIONE
8. LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO-EDUCATIVO
10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
11. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
12. COMMISSIONE SCOLASTICA

Fanno seguito i seguenti ulteriori capitoli:

- DISABILITA' E INCLUSIONE (da indicazioni Regione Emilia Romagna)
- STUDENTI CON FRAGILITA' (da "Indicazioni operative" ISS del 21 agosto 2020)
- FORNITORI ESTERNI

Referente scolastico Covid-19

Per ogni scuola viene identificato un "Referente scolastico COVID-19", e il relativo sostituto in caso di assenza del referente. I nominativi sono indicati nel capitolo "*Anagrafica scuola*" nella prima parte del presente documento. Può eventualmente trattarsi dello stesso dirigente scolastico.
Tale figura deve svolgere un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione della Ausl e deve poter eventualmente creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.
Il referente scolastico per COVID-19 viene possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura stessa. Il referente del DdP e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati. È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra "scuola", medici curanti (PLS/MMG) e Dip. di Prevenzione AUSL (attraverso i rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica, mail, telefono).

Ambiente dedicato per accoglienza e isolamento

All'interno della scuola è individuato un ambiente dedicato all'accoglienza e all'isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). All'interno di questo locale i minori non resteranno mai da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale.

1 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA

L'Istituto provvede, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, a comunicare a tutta la comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.
Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, è prevista una ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Per ogni scuola si provvede a disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, e facendo ricorso ove possibile ad accessi / uscite alternativi.

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Viene ridotto al minimo possibile l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente protocollo, secondo i seguenti criteri:
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza (REGISTRO DEI VISITATORI);
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Viene istituito un REGISTRO DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente.
Di fatto il REGISTRO DI CLASSE viene gestito ovvero compilato in modo tale che contenga tutti gli elementi di cui sopra.

Ingressi contingentati
Per quanto riguarda gli ingressi a scuola, con il DPCM 24 ottobre 2020 è stato stabilito che, di norma, gli ingressi devono essere contingentati al fine di evitare assembramenti. Per le scuole del primo ciclo vi è la raccomandazione di concordare tali orari con le esigenze delle famiglie e degli studenti, con gli Enti locali e con le indicazioni dei Tavoli Regionali istituiti presso gli Uffici Scolastici Regionali, previsti dal Piano scuola 2020-2152.

Per i bambini più piccoli è stato previsto anche un servizio di pre-scuola. Per la scuola secondaria di secondo grado invece, le scuole hanno modulato gli ingressi e le uscite ricorrendo anche a turni pomeridiani. Da "*Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)*" Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL 6 settembre 2021.

2 – DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

L'Istituto provvede ad assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti facenti parte della sede scolastica, sulla base di un cronoprogramma ben definito, e compilando un apposito registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia sono incluse:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. corrimano, pulsantiere, maniglie delle porte ecc).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature verrà garantita secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare 17644 del Ministero della Salute del 22/05/2020. In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus si procede alla pulizia e sanificazione secondo quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, in questo caso è anche programmata una pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.

Allo scopo di garantire quanto sopra si provvederà a:
• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
• garantire una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Nel limite del possibile si provvederà affinchè questi ultimi siano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

Per pc, tastiere, mouse e altri strumenti di uso comune posizionati nelle classi / laboratori si prevede di mettere a disposizione detergenti igienizzanti o salviette in prossimità delle varie postazioni in modo da consentirne l'utilizzo agli alunni e/o degli insegnanti. Saranno affissi cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l'igienizzazione prima e dopo l'uso.

Sanificazione straordinaria

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. Min Istruzione 27 luglio 2021.

3 – DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

E' obbligatorio per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. All'interno dei locali della scuola saranno presenti cartelli informativi sulle modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. E' prevista la presenza di contenitori per la raccolta indifferenziata, dedicati anche allo smaltimento dei DPI.

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *"è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive"*.

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

Verranno incaricate specifiche figure che nei singoli plessi/sedi controllino periodicamente lo stato di approvvigionamento del materiale igienico-sanitario e dei DPI. Altresì si provvederà

costantemente a verificare ed assicurare la disponibilità di scorte adeguate di materiale igienico-sanitario e di DPI.

4 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.
Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.

5 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.

Attività convittuale, semiconvittuale

Con particolare riferimento all'organizzazione delle attività semiconvittuali, si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l'utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell'attività in completa sicurezza.
Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone:

- un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l'inizio dell'attività convittuale e semiconvittuale;
- su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all'interno della stessa giornata;
- l'organizzazione dei turni di refezione;
- la pianificazione dell'uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali;
- l'adozione di ogni ulteriore misura finalizzata all'ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Percorsi di istruzione degli adulti
Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.

6 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni della scuola sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone.
L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).
Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

Verrà valutata l'opportunità di disporre, in relazione alle caratteristiche -che l'eventuale ascensore venga utilizzato solo da una persona alla volta ed esclusivamente in caso di impossibilità ad usare le scale. Sarà eventualmente realizzato ed affisso un apposito cartello informativo.

Somministrazione pasti
Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, si raccomanda l'utilizzo di personale servente con mascherine (e, ove tale soluzione sia giuridicamente percorribile, anche con green pass). Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza *disposable* (stoviglie monouso). L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti. Vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni). Da CTS 12 luglio 2021
Somministrazione dei pasti - Per quanto riguarda l'adozione di misure di sicurezza in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche, le raccomandazioni riguardano il rispetto dell'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale. Min Istruzione 27 luglio 2021

Educazione fisica, palestre e laboratori
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
Le precauzioni già previste per l'a.s. 2020-2021, prevedono, inoltre, di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. Nel caso in cui siano intercorsi accordi con gli Enti Locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene detti accordi considerabili solo in zona bianca e, per l'attuazione degli stessi, dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. Min Istruzione 27 luglio 2021

E' necessario definire le tipologie di attività sportive consentite durante le ore di educazione fisica e le relative modalità di effettuazione, così come le modalità di utilizzo degli spogliatoi e degli attrezzi da parte degli studenti.
Fondamentale misura di prevenzione è la frequente disinfezione delle attrezzature e degli ausili utilizzati, dopo ogni utilizzo o quantomeno tra una classe / gruppo ed il successivo.
Per le norme di dettaglio, si rimanda eventualmente alla consultazione delle disposizioni specifiche contenute nei protocolli – linee guida dedicate alle diverse tipologie di attività, quali ad esempio:

- *LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE* - Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport 19 maggio 2020;
- *LINEE GUIDA: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI SQUADRA* - Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport 18 maggio 2020.

Verranno definite quali attività di educazione musicale possono essere compatibili con gli spazi e le misure di contenimento del contagio (strumenti a fiato, coro,...), eventualmente servendosi di quanto realizzato da orchestre e cori professionali.
Per le palestre scolastiche, ove possibile o richiesto, sarà formalizzato con Ente locale/società sportive (in base alle convenzioni in essere) che sia assicurata pulizia e igienizzazione dei locali utilizzati (campo, spogliatoi, …) dalle società sportive in orario extrascolastico.
Si prevedere l'affissione di informative/cartelloni, l'installazione di dispenser con igienizzante, la presenza di sapone negli spogliatoi. Si provvederà a concordare con le società che utilizzano tali locali le modalità per il controllo e l'approvvigionamento del materiale igienico-sanitario.

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento delle attività medesime non avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. Min Istruzione 27 luglio 2021

Eventuali attività di teatro, spettacoli dal vivo e similari, dovranno essere organizzate e gestite previa attenta verifica delle norme anticontagio specifiche, quali ad esempio quelle contenute nelle "*Linee guida Regione Emilia Romagna per cinema, teatri, circhi e spettacoli dal vivo in genere*" - Decreto Presidente Regione E.R. n. 98 del 06/06/2020 aggiornato con Decreto Presidente Regione E.R. n. 109 del 12/06/2020.

7 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM_{10}, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO_2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche[3].
Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

8 – USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

9 – SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO-EDUCATIVO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
A tale scopo si suggerisce:
1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.
Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con

professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori , effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

10 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 *"In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."*
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 *"In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".*
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 del 11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Di seguito si riporta il testo della circolare n. 36254 del 11 agosto 2021

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

Facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 31/01/2021 "*Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo*", n. 15127 del 12/04/2021 "*Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata*", n. 28537 del 25/06/2021 "*Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta*" e considerando:

- il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all'O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale,
- i risultati dell'indagine rapida (*quick survey*) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti VOC (*Variants Of Concern*) di SARS-CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha una prevalenza superiore al 94% ed è segnalata in tutte le Regioni/PA, sostituendo *de facto* la variante Alfa[1],
- che l'attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a livello centrale nell'applicazione delle misure attualmente vigenti,

si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*", relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento come segue.

Quarantena

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**,

[1] Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, P.1 e B.1.617.2, e altre varianti di SARS-CoV-2 - Indagine del 20/7/2021) dati disponibili presso https://www.iss.it/documents/20126/0/FLASH+SURVEY+Varianti_SARS-CoV-2_30luglio.pdf/6c1c9969-e62c-cf19-6d1e-d9679e21692a?t=1627647977533

possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **7 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC [2] si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- *una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;*
- *una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;*
- *un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;*
- *tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .*

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che **hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni,** non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva** dall'ultima esposizione al caso come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).

[2] "Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third update", 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).

I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni,** non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva** come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata)

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest'ultima di rarissimo riscontro, considerate le **evidenze sulla minore efficacia del vaccino**

ChAdOx1 nei confronti della variante Beta[3] , restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio **non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni** le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate *VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata)* previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*" (Tabella 1).

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	**7** giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO **oppure** **14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico**	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	**10** giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO **oppure** **14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico**	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata	**10** giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	**10** giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

[3] Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, Voysey M, Koen AL, Fairlie L, Padayachee SD, Dheda K, Barnabas SL, Bhorat QE, Briner C, Kwatra G, Ahmed K, Aley P, Bhikha S, Bhiman JN, Bhorat AE, du Plessis J, Esmail A, Groenewald M, Horne E, Hwa SH, Jose A, Lambe T, Laubscher M, Malahleha M, Masenya M, Masilela M, McKenzie S, Molapo K, Moultrie A, Oelofse S, Patel F, Pillay S, Rhead S, Rodel H, Rossouw L, Taoushanis C, Tegally H, Thombrayil A, van Eck S, Wibmer CK, Durham NM, Kelly EJ, Villafana TL, Gilbert S, Pollard AJ, de Oliveira T, Moore PL, Sigal A, Izu A; NGS-SA Group; Wits-VIDA COVID Group. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. N Engl J Med. 2021 May 20;384(20):1885-1898. doi: 10.1056/NEJMoa2102214. Epub 2021 Mar 16. PMID: 33725432; PMCID: PMC7993410. Disponibile presso: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2102214

Isolamento

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* con esito negativo (Tabella 2).

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 2).

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno (Tabella 2).

Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti **immunodepressi,** in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate *VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata)* previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*" (Tabella 2).

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	**10** giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	**10** giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei **21** giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	**10** giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	**10** giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza).

Per le indicazioni procedurali circa la **riammissione in servizio** dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 "*Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata*"[4].

In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di campionamento di prima scelta, il **test molecolare su campione salivare** può rappresentare un'opzione alternativa per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del 14/05/2021 "*Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2*".

[4] Disponibile presso:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null

In riferimento all'indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di **trasmissione tra conviventi**, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso *cluster* familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. "*Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19*", versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni REZZA

Il Direttore dell'Ufficio 5
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia
Alessia D'Alisera
Federica Ferraro
Alessia Mammone
Patrizia Parodi
Monica Sane Schepisi

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

RISPOSTA AD EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19, I DIVERSI SCENARI da "*Indicazioni operative*" Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020

Caso in cui un alunno presenti aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico COVID-19
- Il referente scolastico COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della Ausl
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

NOTA: PLS/MMG = Pediatra di libera scelta / Medico di medicina generale

Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- L'alunno deve restare a casa
- I genitori devono informare il PLS/MMG
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della Ausl (DdP)

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato per il caso precedente.

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della Ausl
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato ai punti precedenti
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali
- Gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

- L'operatore deve restare a casa
- Informare il MMG
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione della Ausl)
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato ai punti precedenti
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali
- Gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Caso di un numero elevato di assenze in una classe

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Catena di trasmissione non nota
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso
Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Riammissione a scuola dopo assenza per malattia (non Covid-19)
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto dovrà rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra / Medico di famiglia che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO POSITIVI AL COVID-19

Sanificazione straordinaria della scuola
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

Collaborazione con il DdP (Dipartimento di Prevenzione Ausl)
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Referenti covid19 AUSL Rimini

Nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione – Sanità Pubblica della AUSL di Rimini devono essere individuati i REFERENTI per l'ambito scolastico a cui si possano riferire e con cui si possano raccordare i Dirigenti Scolastici in caso di necessità. L'AUSL definisce e comunica i canali comunicativi che permettano una pronta risposta alle richieste scolastiche, e viceversa.

Numero verde "Covid19" Regione Emilia Romagna	**800 033 033**
Emergenza Sanitaria	**118**
Continuità Assistenziale AUSL Romagna per il territorio riminese	**0541-787461**
Recapiti telefonici dedicati emergenza Covid19 del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Rimini	**339-7720079** **335-6424263**

Referenza	*Operatore*	*Servizio di appartenenza*	*Telefono*
Fascia di età 0-6	QUERO ANNA Assistente Sanitaria	Pediatria di Comunità di Rimini	**334-3429196**
Fascia di età 6-14	GIORGETTI DANIELA Dietista	Dipartimento di Sanità Pubblica	**334-3429305**
	MARESI EMANUELA Infermiera	Dipartimento di Sanità Pubblica	**334-3430834**
Fascia di età 14-18	BARALLA CRISTINA Infermiera	Dipartimento di Sanità Pubblica	**334-3430945**
Aspetti strutturali ed organizzativi	MAROTTA BRUNA Tecnico della Prevenzione	Dipartimento di Sanità Pubblica	**334-3430964**
Referenti medici	CONCARI ILARIA Dirigente Medico	Dipartimento di Sanità Pubblica	
	BAKKEN ELIZABETH Dirigente Medico	Dipartimento di Sanità Pubblica	

Oltre che telefonicamente ai numeri indicati, i referenti potranno essere contattati tramite una casella di posta elettronica dedicata: scuole.rn@auslromagna.it

11 – DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a) attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
b) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

12 – COMMISSIONE SCOLASTICA

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente scolastico valuterà l'opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.
Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.

DISABILITA' E INCLUSIONE (da indicazioni Regione Emilia Romagna)

Per eventuali alunni con disabilità che richiedono assistenza alla persona si provvederà a valutare con RSPP, Sanità territoriale, Ente locale (per gli educatori) ed eventuali ulteriori agenzie correlate quali DPI siano necessari.
Per eventuali studenti immunodepressi o con problemi di salute che determinano particolare "suscettibilità" al COVID si provvederà ad invitare i genitori a valutare insieme al medico curante e/o alla pediatria di comunità quali azioni/misure risulta opportuno intraprendere.
Per eventuali alunni diversamente abili che necessitano di locali dedicati si valuterà di prevedere modalità di accesso e fruizione degli spazi, anche in rapporto agli educatori, raccordandosi con le cooperative di riferimento di quest'ultimi. Sarà valutata l'eventuale necessità di specifiche aree d'accesso dei mezzi di trasporto attrezzati.

Se necessario si provvederà a valutare con UONPIA e famiglie le condizioni per il trasporto scolastico (possibilità di utilizzo del pullmino scolastico, ovvero necessità di forme alternative di trasporto).
Si verificherà che tutta la cartellonistica sia accessibile anche ad alunni con problemi sensoriali, con DSA, stranieri, ecc. Si verificherà con UONPIA e famiglie l'uso di materiali didattici e strumenti normalmente utilizzati da più studenti, anche considerando la possibilità di ulteriori acquisti.
Per eventuali alunni con problemi di comportamento (es. sputare, mordere) o con particolari condizioni fisiche (es. perdita di saliva) si provvederà a valutare con UONPIA l'uso di DPI aggiuntivi o diversi per il personale scolastico e, per i momenti di socializzazione, per i compagni.
Sarà posta una particolare attenzione alla condizione di eventuali alunni non vedenti ai fini del corretto e quanto più possibile autonomo utilizzo dei servizi igienici; sarà organizzato l'eventuale supporto dell'adulto. Si provvederà ad educare gli alunni non vedenti al rispetto autonomo del distanziamento fisico, anche con il contributo delle associazioni e dei tiflologi (abilità da apprendere anche in vista della vita adulta indipendente).

STUDENTI CON FRAGILITA' (da "*Indicazioni operative*" ISS del 21 agosto 2020)

Nel contesto dell'attuale situazione si rende necessario garantire la tutela di eventuali alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione deve essere posta ad eventuali studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di scongiurare le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. E' stata predisposta ed affissa segnaletica informativa specifica rivolta a questi soggetti.
Per la consegna (o il ritiro) di posta, pacchi / colli vari vengono privilegiate modalità tali da evitare l'ingresso all'interno dei locali della scuola. Le merci devono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna;
Ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici della scuola per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di sicurezza superiore a 1 metro da chiunque altro e potrà comunque essere invitato ad indossare la mascherina;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati/installati, ove possibile, servizi igienici dedicati. È vietato l'utilizzo di quelli del personale dipendente e degli alunni ed è garantita una pulizia giornaliera.

LAVORATRICI MADRI, GRAVIDANZA

Alla luce di quanto richiesto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53*", considerando il pericolo di contagio derivante alla lavoratrice madre dai contatti di lavoro, dovuto all'emergenza da Coronavirus Sars-CoV2 (rischio biologico), si ricorda che la lavoratrice stessa dovrà essere allontanata dal rischio durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto e quindi dalla scuola.

CERTIFICAZIONE VERDE "GREEN PASS"

In base a quanto stabilito dal D.L. 6 agosto 2021 n. 11 "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" poi modificato e integrato dal D.L. 10 settembre 2021 n. 122 dall'11 settembre 2021 per chiunque acceda all'interno delle scuole è obbligatoria la certificazione verde Covid19, c.d. "green pass". Si riporta il testo di legge:

"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonchè ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)"

La misura di cui sopra non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica."

MISURE DI INTERVENTO IPOTIZZABILI IN RELAZIONE AGLI SCENARI DI CIRCOLAZIONE DEL VIRUS (zona bianca, zona gialla, zona arancione)

Tabella tratta da "*Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)*" Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL del 6 settembre 2021.

Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione

Interventi	Zona Bianca	Zona Gialla	Zona Arancione	NOTE
Accesso a scuola consentito solo in caso di: • assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o • di temperatura corporea inferiore a 37.5°C (misurata a casa);	X	X	X	Inoltre, NON è consentito l'accesso a persone poste in quarantena o isolamento domiciliare o che sono state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza.
Attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria svolta in presenza	X	X	X (possibile deroga)	Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado e gli istituti universitari devono essere in condizioni di implementare la didattica a distanza in base alle condizioni epidemiologiche.
Distanziamento tra studenti in situazioni statiche e dinamiche di almeno un metro	X	X	X	Il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole primarie e le secondarie sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche, anche nelle zone bianche. Il distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, che è una misura prioritaria per la sicurezza, per la riapertura delle scuole resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico
Didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) nella scuola per l'infanzia	X	X	X	In riferimento ai giochi di contatto e alle attività didattiche, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021. Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine.

				Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di bambini ed educatori presenti È necessario prestare particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti
Distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti	X	X	X	Si sottolinea che la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente va assicurata anche nelle zone bianche.
Uso di mascherine in posizione statica	X	X	X	La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro. L'uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Come da decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 i protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Si raccomanda **fortemente** l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione. **La mascherina chirurgica è indispensabile laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un metro.**
Uso di mascherine in ambienti chiusi in situazioni dinamiche diverse dalle lezioni di educazione fisica	X	X	X	Si raccomanda l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico.
Uso di mascherine durante lo svolgimento di lezioni di educazione fisica nelle palestre scolastiche	Non necessario	Non necessario	Non necessario	In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l'uso della mascherina non è previsto per le attività sportive. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto non prevedono l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso

				oltre al distanziamento interpersonale di due metri si richiede anche adeguata aerazione.
Dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico	X	X	X	I dispositivi di protezione respiratoria prevedono l'uso della mascherina chirurgica o l'uso di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.
Ricambio d'aria frequente	X	X	X	Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, Identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. L'aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il distanziamento
Sanificazione ordinaria	X	X	X	Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e le altre misure previste per a.s. 2020/2021. L'igienizzazione non sostituisce il distanziamento.
Sanificazione straordinaria per casi confermati	X	X	X	La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di sanificazione ordinaria
Igiene delle mani ed etichetta respiratoria	X	X	X	Per favorire l'igienizzazione delle mani, vanno resi disponibili prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbicida). Le misure organizzative possono essere le stesse di quelle intraprese per A.S. 2020-2021.
Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione	X	X	X	Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. Laddove possibile, privilegiare le attività all'aperto.
Limitazioni di attività extracurriculari, laboratori, gite, palestre		X	X	
Attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche	Individuali e di squadra (specialmente al chiuso, dovrebbero essere privilegiate le attività individuali)	Individuali	individuali	Per l'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche le misure di contenimento si fa riferimento a quelle individuate nel documento CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel Piano Scuola 2020-2021 adottato con D.M. 26 giugno 2020. L'aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere mantenuta e ottimizzata

Possibilità di utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni e, nel caso, quali misure adottare	X			Le precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione). L'aereazione degli ambienti deve essere in ogni caso mantenuta e ottimizzata In questi casi, l'utilizzo dei locali dovrà seguire le indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio 2021
Ingressi contingentati a scuola	X	X	X	Gli ingressi devono essere differenziati logisticamente e/o temporalmente al fine di garantire il distanziamento e ridurre il rischio di assembramento. Per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole per l'infanzia valgono le stesse indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021.
Monitoraggio della popolazione scolastica attraverso test diagnostici	X	X	X	Ai fini di monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 tra gli studenti mediante test altamente specifici e sensibili con una buona accettabilità da parte dei genitori
Screening diagnostici allargati negli istituti con almeno due casi. In presenza di un singolo caso verificare la possibilità di allargare lo screening ad almeno il piano dell'edificio scolastico	X	(X) Da valutare in base alle capacità locale	(X) Da valutare in base alle capacità locale	Si propone, laddove fattibile, di allargare gli screening al piano dell'edificio scolastico/intera scuola invece che ai soli contatti stretti. Verificare l'opportunità le capacità delle ASL di sostenere screening estesi, specialmente in presenza di una elevata circolazione del virus (es. zone gialle e arancioni) che potrebbero causare un sovraccarico operativo.
Promozione della vaccinazione degli studenti 12 anni e oltre	X	X	X	Così come previsto da parere del CTS del 12 luglio 2021
Promozione della vaccinazione degli operatori scolastici	X	X	X	Strategie di catch-up da parte delle regioni per recuperare operatori scolastici non ancora vaccinati
Somministrazione delle merende nelle scuole di infanzia	X	X	X	Secondo le indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021
Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche	X	X	X	Secondo le indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021
Strumenti di contenimento del virus SARS-CoV-2 nella evenienza di casi sospetti e casi confermati in ambito scolastico	X	X	X	Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso un aggiornamento del Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 (che prevede, come per l'A.S. 2020-2021, l'individuazione di referenti COVID-19, di disporre di una stanza/ area dedicata per i casi sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali di riferimento). Si rimanda inoltre alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.